



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E
LA SICUREZZA ALIMENTI**

**DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA
NUTRIZIONE UFFICI IV-V**

Ministero della Salute
DGSAN
0006989-P-15/03/2010

A UNERBE

Oggetto: Inammissibilità della dizione “senza zucchero (saccarosio)” nell’etichettatura e nella pubblicità degli alimenti e della dichiarazione “senza glutine” per il latte delattosato o addizionato di vitamine e minerali.

In relazione all’oggetto, sentito il parere della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione, si rappresenta quanto segue.

Continua a comparire nell’etichettatura di integratori alimentari, e di alimenti in genere, la dizione “**senza zucchero (saccarosio)**” mentre la norma sull’etichettatura nutrizionale prevede come informazione la sola dizione “*zuccheri*” e il regolamento (CE) 1924/2006, seguendo la stessa impostazione, contempla come claims nutrizionali solo “*senza zuccheri*” e “*senza zuccheri aggiunti?*”.

L’equiparazione normativa dei mono e disaccaridi all’interno della voce “*zuccheri*” esclude la possibilità di rivendicare in etichetta l’assenza di un solo zucchero, come il saccarosio.

Ad oggi, evidentemente, la differenziazione delle informazioni sugli zuccheri presenti in un alimento non è considerata utile per orientare correttamente le scelte dei consumatori. Tale differenziazione, peraltro, potrebbe addirittura risultare fuorviante se l’assenza di zucchero come saccarosio in prodotti industriali contenenti pari quantità di altri zuccheri venisse percepita come un vantaggio sul piano metabolico/calorico.

Le condizioni definite per il citato claim “senza zuccheri aggiunti”, ad esempio, impongono di indicare il contenuto di zuccheri, ove derivante dagli altri ingredienti impiegati, nei termini seguenti “contiene naturalmente zuccheri”. Ciò al fine di richiamare l’attenzione dei consumatori sulla presenza di zuccheri anche in alimenti definiti “senza zuccheri aggiunti”

Per quanto sopra si invita a non fare uso nell’etichettatura e nella pubblicità degli alimenti della dizione “*senza zucchero (saccarosio)*”.

Riguardo poi alla dizione **“senza glutine”** nell’etichettatura di alimenti non ricadenti nella categoria dei prodotti dietetici appositamente formulati per soggetti intolleranti a tale costituente alimentare, si richiama il regolamento (CE) 41/2009 e quanto già evidenziato con Circolare 5 novembre 2009.

Per gli alimenti in questione resta fermo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii) della direttiva 2000/13/CE, secondo la quale l’etichettatura non deve essere tale da indurre in errore il consumatore, specialmente *“suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche”*.

In definitiva la dizione *“senza glutine”* è ammessa nell’etichettatura degli alimenti solo se ciò non sia da intendersi come scontato. In tal senso, il latte rappresenta un caso emblematico di alimento dove l’assenza di glutine è da considerare scontata alla luce della disposizione normativa sopra indicata.

Ciò premesso, alcune imprese produttrici di latti delattosati o di latti addizionati di vitamine e minerali hanno notificato etichette con l’indicazione *“senza glutine”*.

Al riguardo, si ritiene che la sola delattosazione o la sola aggiunta di vitamine e minerali ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006 non modifichino la natura del latte in relazione alla possibilità di impiegare la dizione *“senza glutine”* con l’etichettatura.

Pertanto, se dal processo tecnologico o dall’aggiunta di vitamine e minerali derivasse glutine, se ne dovrebbe fare espressa menzione in etichetta secondo le disposizioni vigenti in materia di allergeni.

Per quanto sopra si invita a non far uso della dizione *“senza glutine”* nell’etichettatura dei latti di qualunque derivazione, anche se delattosati o addizionati di vitamine e minerali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Silvio Borrello